

REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 DEL 16 APRILE 2014
SUI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA
CHIARIMENTI SU CERTIFICAZIONE NECESSARIA PER ACQUISTO F-GAS

Milano, 10 novembre 2014

Con piacere informiamo che sono state finalmente chiarite le corrette modalità a cui ottemperare per l'acquisto e per la vendita dei gas refrigeranti fluorurati (HFC), tematica che aveva suscitato alcune perplessità e/o dubbi interpretativi da parte dei diversi operatori del settore (distributori gas refrigeranti, rivenditori di componentistica, installatori e frigoristi).

L'interpretazione definitiva in merito alla corretta applicazione del Regolamento Europeo 517/2014 è stata ottenuta grazie al concreto interessamento del **Ministero dell'Ambiente - Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia**, al quale Rivoira Refrigerants ha rivolto la richiesta di chiarimenti ottenendo un riscontro avallato anche dalla Commissione Europea.

Con la finalità di inquadrare il contesto normativo elenchiamo i tre articoli del Regolamento Europeo che si focalizzano sulla tematica dell'acquisto e vendita di gas refrigeranti.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI - ARTICOLO 2 DEFINIZIONI

Paragrafo 30)

«*impresa*», la persona fisica o giuridica che:

- a) produce, utilizza, recupera, raccoglie, ricicla, rigenera o distrugge gas fluorurati a effetto serra;
- b) importa o esporta gas fluorurati a effetto serra o prodotti e apparecchiature che contengono tali gas;
- c) immette in commercio gas fluorurati a effetto serra o prodotti e apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da tali gas;
- d) installa, fornisce assistenza, manutiene, ripara, verifica le perdite o smantella apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra;
- e) è l'operatore di apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra;
- f) produce, importa, esporta, immette in commercio o distrugge i gas elencati nell'allegato II;
- g) immette in commercio prodotti o apparecchiature contenenti i gas elencati nell'allegato II;

N.B. : il termine «impresa» è stato tradotto, non perfettamente, nella versione italiana del regolamento dal termine originale inglese “undertaking”; è stato finalmente chiarito che tale definizione va interpretata in senso ampio, ovvero intendendo come “impresa” colui che prende in consegna il gas HFC, sia come persona fisica che giuridica.

CAPO II – CONTENIMENTO ARTICOLO 6 – TENUTA DEI REGISTRI

Paragrafo 3)

Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 4, le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra istituiscono registri contenenti informazioni pertinenti relative agli acquirenti di gas fluorurati a effetto serra, compresi i seguenti dettagli:

- a) i numeri dei certificati degli acquirenti; e
- b) le rispettive quantità di gas fluorurati a effetto serra acquistati.

Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra conservano tali registri per almeno cinque anni.

Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra, su richiesta, mettono tali registri a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione.

CAPO III – IMMISSIONE IN COMMERCIO E CONTROLLO DELL'USO ARTICOLO 11 – RESTRIZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Paragrafo 4)

Ai fini dell'esercizio dell'installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas per cui è richiesto un certificato o un attestato a norma dell'articolo 10, i gas fluorurati a effetto serra sono esclusivamente venduti e acquistati da imprese in possesso dei certificati o degli attestati pertinenti a norma dell'articolo 10 o da imprese che impiegano persone in possesso di un certificato o di un attestato di formazione ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 5. Il presente paragrafo non impedisce alle imprese non certificate che non svolgono le attività di cui alla prima frase del presente paragrafo, di raccogliere, trasportare o consegnare gas fluorurati a effetto serra.

IN PRATICA:

1. per poter acquistare (tecnico del freddo) o vendere (es. distributore nazionale di gas refrigeranti, rivenditore di componentistica aftermarket) refrigerante, colui che acquista deve essere in possesso :
 - a. del patentino personale del frigorista (PIF)
 - oppure*
 - b. della certificazione della azienda (CIF);

Infatti, si fa riferimento alla definizione con interpretazione in senso ampio del termine inglese "undertaking" ovvero di "colui che prende in consegna" il gas refrigerante sia come persona fisica che giuridica.

“Coloro che prendono in consegna” sono quindi aziende (*imprese*), ma anche tecnici frigoristi indipendenti; in altri termini possono anche essere persone, ovvero tecnici del freddo, che manipolano ed effettuano attività che coinvolgano gas fluorurati, includendo gli operatori e le aziende costruttrici.

Quindi, gli F-Gas possono essere venduti sia alle persone fisiche in possesso di certificazione/attestazione personale (PIF) che alle imprese in possesso di certificazione/attestazione aziendale (CIF).

Tali soggetti devono essere regolarmente registrati (sezione C) con certificato in corso di validità sul registro telematico F-Gas del Ministero dell’Ambiente, disponibile all’indirizzo <http://www.fgas.it/Ricerca>

per le seguenti attività:

- **303/2008** “Attività di Installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (articolo 8 del D.P.R. n. 43/2012) svolte ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 303/2008
- **304/2008** “Attività di Installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (articolo 8 del D.P.R. n. 43/2012) svolte ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 304/2008”
- 305/2008 e 306/2008 (non attinenti al mercato refrigerazione e condizionamento)

19/9/2014 FGAS Portale - Ricerca Sezione C

Gas Fluorurati ad effetto serra
Registro Nazionale

ver. 1.0.0.2220
VECONER11


MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Home » Registro » Consultazione » Ricerca Sezione C

Ricerca Sezione C

Sezione delle Persone e delle Imprese Certificate

Filtri

Nazione	Italia	<small>NB: la ricerca per regione/provincia avviene sui campi relativi a sede legale, sede italiana per le imprese e sui campi relativi a domicilio, residenza e territori competenza per le persone</small>	
Regione	[Tutte]	Provincia	FIRENZE
Codice Fiscale / VAT			
Ragione Sociale / Cognome	<input type="radio"/> contiene <input checked="" type="radio"/> inizia per		
Numero Certificato			
Profilo	[Tutti]	Attività	[Tutte]

Legenda: ● Persona ■ Impresa [Visualizza] [Pulisci] * campi obbligatori

2. in accordo all'articolo 6 – paragrafo 3 del Regolamento Europeo :

- a. i distributori (nel caso di vendita diretta ad installatori, frigoristi, utilizzatori finali)
- b. i rivenditori di componentistica aftermarket (nel caso di vendita ad installatori, frigoristi, utilizzatori finali)

che forniscono gas fluorurati ad effetto serra devono:

- richiedere la compilazione di un modello (autodichiarazione) nella quale vengono chiaramente indicati
 - o ragione sociale e indirizzo dell'azienda acquirente
 - o tipologia di utilizzo del refrigerante (rivendita, prima carica impianto, avviamento e manutenzione impianto ecc.)
 - o certificazione azienda
 - o certificazione del personale

N.B. Rivoira Refrigerants ha predisposto un apposito modulo che viene allegato alla presente

- istituire appositi registri contenenti tutte le informazioni pertinenti relative agli acquirenti di gas fluorurati a effetto serra, ovvero i seguenti dettagli:
 - o i numeri dei certificati degli acquirenti;
 - o le rispettive quantità di gas fluorurati a effetto serra acquistati.

Le imprese di cui ai punti a) e b) che forniscono gas fluorurati a effetto serra devono conservare tali registri per almeno cinque anni; devono altresì mettere tali registri a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione.

FAQ (DOMANDE FREQUENTI)

Domanda 1)

E' sufficiente l'autocertificazione di colui che ritira gli F-Gas (con n° certificazione aziendale e/o personale) oppure è necessario anche consegnare una copia della certificazione stessa per successiva archiviazione ottica da parte dell'impresa che fornisce gas fluorurati ad effetto serra?

Risposta

A valle di verifiche effettuate riteniamo che copia della certificazione debba essere da richiesta e inserita su archiviazione ottica, considerato che la stessa deve essere messa a disposizione per un periodo minimo di 5 anni in caso di controlli da parte delle autorità competenti.

Domanda 2)

La persona ovvero "colui che prende in consegna" il gas refrigerante è colui che ritira fisicamente i recipienti contenenti F-Gas dal banco e/o dal magazzino del rivenditore e/o del distributore (esempio... ritira le bombole e le colloca nel furgone)?

Il chiarimento si rende necessario perché se l'accezione "prende in consegna" venisse applicata alla lettera non sarebbe possibile, ad esempio, consegnare i recipienti ad un operatore (magazziniere ad esempio) non in possesso di certificazione.

Risposta

a. Azienda installatrice

Un dipendente dell'azienda installatrice certificata (ad esempio un magazziniere) può ritirare fisicamente i recipienti contenenti F-Gas presentando la regolare certificazione dell'azienda (e quindi prende in consegna le bombole con quella e non con la certificazione della persona).

b. Aziende costruttrici di impianti

Nel caso di aziende costruttrici di apparecchiature e impianti che non fanno uso di gas fluorurati al di fuori delle loro unità produttive non è necessario indicare il numero della certificazione (basterà compilare il modello allegato selezionando l'apposita casella).

c. Utilizzatori finali (supermercati, aziende alimentari, aziende chimiche, ospedali, banche ecc. ecc.)

Nel caso di utilizzatore finale non in possesso della certificazione aziendale (CIF), ad esempio un supermercato e/o un'azienda alimentare che acquisti direttamente gas refrigerante, i recipienti non possono essere presi in consegna da personale che non sia in possesso di certificazione personale (PIF); in altre parole i recipienti possono essere soltanto presi in consegna dal personale addetto alla manutenzione interna, che deve obbligatoriamente presentare il patentino del frigorista.



Ulteriori informazioni :

Posta elettronica: sales.rivoira.refrigerants@praxair.com

Internet : www.rivoiragas.com



RivoiraRefrigerants